

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 434

del 18/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
DONAZIONI DELL'ATS DELLA VAL PADANA

II DIRETTORE GENERALE F.F. – Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Rossi

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Richiamata la L.R. 23/2015 di istituzione delle Aziende del SSR, tra le quali figura l'ATS della Val Padana;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Richiamata la nota dell'Organismo Regionale per le Attività di Controllo prot. ORAC.2020.0000227 del 29/06/2020 con cui state fornite specifiche raccomandazioni per la corretta regolamentazione delle donazioni, con la possibilità di prevedere indicazioni specifiche per le donazioni finalizzati all'emergenza COVID-19;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di un Regolamento per la disciplina delle donazioni da parte di soggetti terzi;

Vista l'attestazione della dott.ssa Elena Rossi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Responsabile della UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, alla legittimità ed alla regolarità contabile del presente atto;

Dato atto che con decreto n. 1 del 2/1/2020 il Direttore Sanitario dott.ssa Silvana Cirincione è stata individuata quale sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/92, e che quindi il suo parere è assorbito dalla funzione superiore esercitata;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Sociosanitario;

D E C R E T A

1. di approvare, per le motivazioni nelle premesse esplicitate, il "Regolamento per la disciplina delle donazioni dell'ATS della Val Padana", allegato unico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto altresì che il presente provvedimento non determina oneri per l'Agenzia;
3. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott.ssa Silvana Cirincione

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Val Padana

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DONAZIONI DELL'ATS DELLA VAL PADANA



Sommario

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Articolo 2 – DEFINIZIONI E GENERALITA'	2
Articolo 3 - PROPOSTA DI DONAZIONE	3
Articolo 4 – CONDIZIONI E PROCEDIMENTO PER L'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE	4
Articolo 5 – ATTI DI ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE.....	5
Articolo 6 – TRASPARENZA	5
Articolo 7 – DONAZIONI CONSEGUENTI A STATI DI EMERGENZA.....	6
Articolo 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
Articolo 9 – SPESE CONTRATTUALI.....	7
Articolo 10 – DECORRENZA.....	7
Articolo 11 – NORME DI RINVIO	7

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'accettazione di donazioni disposte a favore dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, di seguito "ATS".

Le suddette erogazioni, che rappresentano atti di generosità e che escludono il perseguimento di qualsiasi beneficio diretto od indiretto di carattere personale collegato all'erogazione stessa, sono così classificate ai fini del presente regolamento:

1. donazioni in denaro senza vincolo di destinazione;
2. donazioni in denaro con vincolo di destinazione;
3. donazioni di beni mobili di consumo;
4. donazioni di beni durevoli (mobili e immobili).

Articolo 2 – DEFINIZIONI E GENERALITA'

Ai fini del presente regolamento sono definiti:

1. donazione: il contratto con il quale, per puro spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 cod. civ.);
2. modico valore: il valore si determina in base a parametri oggettivi (il valore economico del bene) e soggettivi (la consistenza del patrimonio del donante) (art. 783 cod. civ.);
3. donante: il soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, che intende conferire il denaro o il bene all'Agenzia per spirito di liberalità;
4. donatario: l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana.

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (art. 782 cod. civ.).

Se la donazione ha ad oggetto beni di "modico valore", è sufficiente per la validità dell'atto la materiale consegna del bene dal donante al donatario; per stabilire se un bene sia o meno di "modico valore" occorre tenere presente il suo valore effettivo e la situazione economica del donante (art. 783 cod. civ.).

Se la donazione ha per oggetto una somma di denaro di modico valore per spirito di liberalità è sufficiente per la validità dell'atto l'erogazione effettiva della somma al donatario.

Il presente regolamento si applica anche alle "donazioni tipiche ad esecuzione indiretta" quali la raccolta di somme di denaro (anche di non modica entità), destinate a fronteggiare possibili emergenze sanitarie, raccolte da soggetti definiti intermediari attraverso iniziative di raccolta fondi, piattaforme dedicate o crowdfunding a favore del donatario.

Ai fini del presente regolamento si considerano di "modico valore", e quindi escluse dal ricorso all'atto pubblico, le elargizioni di importo fino a € 5.000,00 onnicomprensivi. Per le donazioni inferiori o pari pertanto a tale importo, considerando l'economicità della azione amministrativa dell'Agenzia, non sono effettuate le valutazioni di cui all'art. 783 cod. civ.

Articolo 3 - PROPOSTA DI DONAZIONE

La proposta di donazione trasmessa alla ATS deve contenere:

1. nome e cognome / denominazione del proponente persona fisica / persona giuridica e tutti i relativi dati anagrafici;
2. la volontà di donare il denaro o il/i bene/i;
3. l'eventuale struttura aziendale destinataria della donazione;
4. in base al contenuto della donazione:
 - a. importo e presenza o meno di un vincolo all'utilizzo, qualora la donazione sia in denaro;
 - b. descrizione dettagliata del bene oggetto della donazione;
5. qualora l'oggetto della donazione sia un bene mobile:
 - a. marca, modello, costo (I.V.A. inclusa);
 - b. se il bene è stato acquistato dal proponente:
 - i. la cessione del diritto di garanzia relativo alla cosa venduta;
 - ii. l'impegno ad allegare copia della fattura d'acquisto e copia dei documenti relativi alla garanzia;
 - c. se il bene è un dispositivo medico, la sua conformità alla normativa vigente;
 - d. la dichiarazione di non esistenza di materiali di consumo esclusivi connessi all'utilizzo del bene donato;
6. qualora l'oggetto della donazione sia un bene immobile le informazioni catastali e descrittive necessarie per la successiva predisposizione degli atti.

Per la valutazione dei cespiti in donazione, in coerenza con quanto previsto dal principio OIC 16, l'Agenzia fa riferimento al presumibile valore di mercato attribuibile al cespite stesso alla data di acquisizione, al netto degli oneri e dei costi – sostenuti e da sostenere – affinché il cespite possa essere durevolmente ed utilmente inserito nel processo produttivo aziendale.

Il presumibile valore di mercato corrisponde al valore indicato nell'atto di donazione oppure alla fattura di acquisto del bene oppure in assenza a quanto risultante da perizia. Per gli immobili si fa riferimento al valore catastale secondo la rendita a fini IMU.

La gestione delle proposte di donazione è di competenza dell'UOC Approvvigionamenti e Tecnico-Patrimoniale per i beni mobili ed immobili e per le donazioni in denaro vincolate ad investimenti e dell'UOC Servizio Economico Finanziario per le donazioni in denaro non vincolate ad investimenti.

Le singole donazioni di denaro non vincolate nello scopo e di importo unitario inferiore ad € 1.000,00, sono accettate senza la compilazione della proposta di donazione, acquisendo le informazioni necessarie dagli estremi e dalla causale del versamento.

Articolo 4 – CONDIZIONI E PROCEDIMENTO PER L'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE

Tutte le proposte di donazione devono essere indirizzate al Direttore Generale dell'ATS.

Le proposte di donazione, per essere accettate, devono anzitutto essere complete di tutti gli elementi indicati dall'articolo 3, con eccezione di quanto previsto all'ultimo comma dello stesso.

L'accettazione è successivamente subordinata all'esito favorevole a seguito dei controlli/valutazioni sotto riportati:

1. per le donazioni di beni mobili:
 - a. verifica della liceità e della compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con la mission e la programmazione di Agenzia;
 - b. verifica delle condizioni del bene e della sostenibilità degli eventuali costi per la messa in uso, l'utilizzo e il mantenimento;
 - c. accertamento dell'insussistenza di conflitto di interessi tra il donante e l'ATS o di potenziali vantaggi conseguenti alla donazione per il soggetto donante, e del rispetto delle norme relative al riciclaggio e alla tracciabilità;
 - d. valutazione della struttura competente in base alla tipologia del vincolo al fine di verificare che il bene sia gradito e utile (Sistemi Informativi con riferimento a PC e stampanti, UOC Approvvigionamenti e Tecnico-Patrimoniale con riferimento ai mobili e arredi, altri beni di natura economica, automezzi, attrezzature sanitarie, ecc);
 - e. il parere della struttura destinataria (se indicata nella donazione);
 - f. il parere della Direzione Sanitaria e Amministrativa (in funzione del bene) al fine di evitare che una donazione comporti variazioni organizzative non governate dalla direzione oppure che favorisca indirettamente linee di attività non strategiche per l'azienda;

2. per le donazioni di beni immobili:
 - a. verifica della liceità e della compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con la mission e la programmazione di Agenzia;
 - b. verifica delle condizioni del bene e della sostenibilità degli eventuali costi per la messa in uso, l'utilizzo e il mantenimento;
 - c. accertamento dell'insussistenza di conflitto di interessi tra il donante e l'ATS o di potenziali vantaggi conseguenti alla donazione per il soggetto donante, e del rispetto delle norme relative al riciclaggio e alla tracciabilità;

3. per le donazioni di denaro:
 - a. coerenza della eventuale finalità vincolata della donazione con la mission e la programmazione di Agenzia;
 - b. verifica dell'insussistenza di conflitto di interessi tra il donante e l'ATS, e di potenziali vantaggi di ogni tipo conseguenti alla liberalità per il soggetto donante, e del rispetto delle norme relative al riciclaggio e alla tracciabilità.

I pareri devono essere rilasciati entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta.



Il procedimento di accettazione, oltre alle valutazioni già esposte nel precedente paragrafo, prevede anche il rilascio di una dichiarazione, da parte del donante, in cui si attesti la modicità della donazione in relazione alla consistenza del proprio patrimonio, se la donazione è di valore superiore a 5.000,00.

Articolo 5 – ATTI DI ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE

L'accettazione della donazione è formalizzata con decreto del Direttore Generale su proposta del Servizio competente, con la redazione di atto pubblico in caso di donazioni di denaro e di beni di importo superiore al "modico valore".

Deve essere garantito il rispetto della volontà del donante per le donazioni modali.

Negli atti di accettazione può essere prevista la costituzione di un fondo comune da destinare a interventi e iniziative di interesse istituzionale, da alimentare con le donazioni indistinte.

Sia nel caso di denaro, che di beni ricevuti in donazione, qualora la donazione sia contestata nella delibera di accettazione vi deve essere specifico riferimento alla contestazione.

Per le donazioni di denaro di importo fino a 1.000,00 euro può essere effettuato un atto riepilogativo periodico (almeno semestrale) di accettazione delle donazioni in base agli introiti del periodo.

Articolo 6 – TRASPARENZA

Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. D) del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Con periodicità almeno semestrale l'Agenzia pubblica sul proprio sito istituzionale i provvedimenti di accettazione delle donazioni di cui al presente regolamento.



Articolo 7 – DONAZIONI CONSEGUENTI A STATI DI EMERGENZA

Per le donazioni finalizzate a stati di emergenza l’Agenzia può aprire uno o più conti correnti bancari, gestiti con completa tracciabilità, dedicati in via esclusiva a raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica.

Di tali conti l’Agenzia deve procedere periodicamente alla rendicontazione con pubblicazione sul proprio sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle liberalità.

L’Agenzia monitora le movimentazioni che intervengono su ogni conto corrente aperto per emergenze in modo da intervenire tempestivamente, con le opportune segnalazioni, in presenza di operazioni sospette.

In relazione a conti correnti dedicati alle donazioni in argomento, l’Agenzia provvede inoltre a:

- identificare una risorsa dedicata esclusivamente alla verifica delle movimentazioni e riconciliazioni oltre ad eventuali accrediti su conti correnti ordinari già in essere precedentemente all’emergenza;
- predisporre un report con aggiornamento mensile con verifica per ogni accredito della causale, se indicata, e, qualora questa sia diversa rispetto all’emergenza, lo storno e il giroconto così come indicato dal donante;
- utilizzare per la rendicontazione delle “Entrate” l’eventuale modello indicato dalle competenti Istituzioni;
- considerare di “modico valore” le elargizioni di importo fino a € 5.000,00; ogni elargizione superiore va segnalata al Direttore Amministrativo per le opportune valutazioni come di seguito esplicitate.

In considerazione dello stato di emergenza, relativamente alle donazioni superiori al “modico valore”, è possibile l’accettazione della donazione anche in assenza di atto pubblico sulla base delle seguenti verifiche:

- a) se persone fisiche:
 - i. che il donante abbia dichiarato espressamente che la donazione è di “modico valore” in rapporto alle proprie condizioni economiche;
 - ii. che il donante abbia piena capacità del bene donato o, se effettuata da soggetto terzo delegato, che sia chiaramente espressa la volontà del donante;
 - iii. che per i soggetti associabili a persone fisiche, associazioni, comitati senza partita iva, raccolte fondi spontanee e poi aggregate in un unico versamento, siano comunque rispettate le norme relative alla tracciabilità (es.: acquisizione della fattura quietanzata);
- b) se persone giuridiche:
 - i. che non vi siano state variazioni dell’assetto societario e/o degli organi amministrativi nel periodo immediatamente precedente all’emergenza;
 - ii. che la società donante e/o i suoi amministratori non siano fornitori di beni e/o servizi del soggetto donatario;
 - iii. che la società donante non sia fornitore o cliente (rilevante) o che non partecipi in a.t.i. con società già fornitrici di beni o servizi del donatario;
 - iv. che la società donante non si trovi in stato di insolvenza o di procedura concorsuale.

Articolo 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione al presente Regolamento saranno trattati in conformità alle norme vigenti ed esclusivamente per le finalità in esso previste.

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n.679/2016.

Il titolare del trattamento dei dati è la ATS della Val Padana.

Articolo 9 – SPESE CONTRATTUALI

Ogni eventuale spesa di registrazione contrattuale inerente e conseguente la stipulazione dei contratti oggetto del presente Regolamento è a carico del soggetto donante.

Articolo 10 – DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con Decreto del Direttore Generale ed ha validità fino all'adozione di nuove disposizioni.

Articolo 11 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale di riferimento, nonché alle clausole riportate in ogni contratto ed alle procedure aziendali.